

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, in assenza dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama l'attenzione della Giunta regionale sulla legge regionale 27 agosto 1994 n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare sull'art. 33, il quale dispone che il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori di altre Regioni, che intendono praticare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è subordinato al rispetto degli indici di densità venatoria e dei criteri previsti dal piano regionale faunistico-venatorio.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 3634 del 14 dicembre 2007 con la quale sono state approvate le modalità per l'ammissione dei cacciatori non residenti all'esercizio venatorio nella Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi degli indici e dei criteri previsti dal Piano regionale faunistico-venatorio 2001-2006 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1497/XI del 27 luglio 2000.

Evidenzia che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 3398/XII del 20 marzo 2008, è stato approvato il nuovo Piano regionale faunistico-venatorio per il quinquennio 2008-2012 il quale stabilisce le modalità di ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione e fissa come nuovo numero massimo di cacciatori non residenti il valore del 2%, fermo restando il limite non superabile della densità venatoria, e che occorre, inoltre, precisare che, avverso il provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria di accesso all'esercizio venatorio in Valle d'Aosta da parte di cacciatori non residenti potrà essere presentato ricorso presso il TAR della stessa Regione e riformulare il punto 1 delle modalità.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale, in ragione di quanto stabilito dal Piano regionale faunistico-venatorio per il quinquennio 2008-2012, di approvare le opportune modifiche ed integrazioni alle modalità per l'ammissione dei cacciatori non residenti all'esercizio venatorio nella Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni, approvate con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 3634 del 14 dicembre 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin, in assenza dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- richiamato l'obiettivo n. 101001 "Ottimizzazione del rapporto fauna selvatica (compresa quella ittica) – territorio e gestione delle risorse naturali" al quale l'intervento è collegato;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione flora, fauna, caccia e pesca, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della l.r. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alle modalità per l'ammissione dei cacciatori non residenti all'esercizio venatorio nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3634 del 14 dicembre 2007:
 - a) Il punto 1 è sostituito come segue:
"Possono inoltrare domanda di svolgimento dell'attività venatoria in Valle d'Aosta i cacciatori di altre regioni **del territorio italiano** in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l'esercizio venatorio (aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere in possesso della valida licenza di porto d'armi per uso caccia rilasciata dalla competente autorità, possedere una copertura assicurativa per l'attività venatoria).",
 - b) Il punto 2 è sostituito come segue:
"In base a quanto previsto dal nuovo piano regionale faunistico-venatorio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3398/XII del 20 marzo 2008, il numero dei cacciatori non residenti ammessi ad effettuare la caccia sul territorio regionale, è rappresentato dal 2% dei cacciatori non residenti fermo restando il limite non superabile della densità venatoria."
 - b) Dopo il punto 8 è aggiunto il seguente:
"9) Avverso il provvedimento dirigenziale che approva la graduatoria può essere presentato ricorso presso il TAR della Regione Autonoma Valle d'Aosta.";
2. di dare atto che, per effetto di quanto approvato al punto 1., le modalità per l'ammissione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 64/1994 e successive modificazioni, sono quelle riportate nell'allegato alla presente deliberazione.

MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO DEI CACCIATORI NON RESIDENTI NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1994 N. 64 "NORME PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, APPROVATE CON D.G.R. N. 3634/2007 E N. 3341/2008.

- 1) Hanno diritto ad inoltrare domanda di svolgimento dell'attività venatoria in Valle d'Aosta i cacciatori **di altre regioni del territorio italiano**, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l'esercizio venatorio (aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere in possesso della valida licenza di porto d'armi per uso caccia rilasciata dalla competente autorità, possedere una copertura assicurativa per l'attività venatoria).
- 2) In base a quanto previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio approvato con delibera del Consiglio regionale n. 3398/XII del 20 marzo 2008 il numero massimo di cacciatori non residenti ammessi ad effettuare la caccia sul territorio regionale è rappresentato dal 2% dei cacciatori residenti della precedente stagione venatoria, fermo restando il limite non superabile della densità venatoria.
- 3) La domanda di ammissione al prelievo venatorio dei cacciatori non residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, redatta su apposito modulo, deve pervenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Comitato regionale per la gestione venatoria, corso Lancieri n. 24 – 11100 – AOSTA. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo si tiene in considerazione il primo giorno feriale successivo.
Per essere ammessi ad effettuare la caccia sul territorio regionale, i cacciatori non residenti devono:
 - a. aver optato per la caccia vagante in Zona Alpi, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 157/1992, con riferimento all'anno di richiesta;
 - b. non essere iscritti ad un altro comprensorio alpino di caccia in qualità di socio effettivo, con riferimento all'anno di richiesta;
 - c. non aver riportato sanzioni penali, amministrative o disciplinari in materia venatoria, come previsto dall'art. 33, comma 7 bis della l.r. 64/1994:
 - 1) per le due stagioni venatorie precedenti all'anno di richiesta per chi abbia riportato condanna definitiva, ovvero in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le violazioni di cui all'art. 30 della legge 157/1992;
 - 2) per la stagione venatoria precedente all'anno di richiesta per chi abbia ricevuto notifica di ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) della legge 157/1992 o per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), f), h), i), l), m), o), p), della l.r. 64/1994.
- 5) Le domande di ammissione devono contenere, inoltre, le informazioni circa il possesso dei seguenti requisiti:

- 1°) disponibilità di unità abitative: a) in proprietà;
b) in affitto pluriennale;
 - 2°) proprietà di terreni agricoli o boschi sul territorio regionale;
 - 3°) partecipazione alle attività di gestione faunistico-venatoria in Valle d'Aosta, espresso in numero di giornate;
 - 4°) assiduità venatoria in Valle d'Aosta espressa in stagioni di caccia;
 - 5°) anzianità venatoria espressa in anni e mesi di esercizio venatorio.
- 6) Le domande di ammissione sono esaminate da un'apposita Commissione e ordinate secondo una graduatoria di priorità, in base ai criteri di cui al punto 5.
Le persone in possesso del primo requisito precedono le rimanenti in graduatoria; quelle in possesso del secondo requisito precedono le rimanenti; e così via, sino ad arrivare, se necessario al quinto requisito.
In caso di parità di requisiti prevale l'anzianità anagrafica.
I requisiti, di cui al punto 5), previsti dalla lettera a) e b) del 1° criterio non sono cumulabili; la lettera a) precede per priorità la lettera b); sono tenuti in considerazione indipendentemente dal numero di unità abitative; quest'ultime devono possedere i requisiti minimi di legge previsti per l'abitabilità.
Per poter usufruire del requisito previsto dal 2° criterio di cui al punto 5) occorre possedere, anche con più appezzamenti, una superficie di almeno 2500 (duemilacinquecento) metri quadrati.
- 7) La Commissione per l'esame della domanda è così composta:
- il Dirigente della Direzione flora, fauna, caccia e pesca, con funzioni di Presidente o suo sostituto;
 - il Responsabile dell'Ufficio contenzioso e consulenze del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
 - un rappresentante del Comitato regionale per la gestione venatoria;
- Svolge funzioni di segretario rogante il segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria.
- 8) Una volta stilata, la graduatoria è sottoposta al parere del Comitato regionale per la gestione venatoria, come previsto dall'art. 15, comma 6, lettera d) della l.r. 64/1994, ed inviato dallo stesso alla Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca per l'approvazione.
- 9) Avverso il provvedimento dirigenziale che approva la graduatoria può essere presentato ricorso presso il TAR della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- 10) La segreteria del Comitato regionale per la gestione venatoria, una volta ottenuta la graduatoria definitiva, provvede a comunicare ai cacciatori interessati l'ammissione al prelievo venatorio sul territorio della Valle d'Aosta; quest'ultimi dovranno far pervenire presso la sede del Comitato entro la data indicata dallo stesso, la seguente documentazione:
- opzione per la Zona Alpi ai sensi dell'art. 12 comma 5 legge 157/92 valida per l'anno della richiesta;
 - autocertificazione di non essere iscritto ad altro comprensorio alpino di caccia in qualità di socio effettivo, con riferimento all'anno di richiesta;
 - autocertificazione di non aver riportato sanzioni penali o amministrative in materia venatoria come previsto dall'art. 33, comma 7 bis della l.r. 64/1994;

- copia del contratto di affitto registrato o copia dell'atto di proprietà registrato per quanto concerne le unità abitative, i terreni agricoli o i boschi in Valle d'Aosta;
- fotocopia della licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità;
- autocertificazione residenza;
- idonea documentazione comprovante l'eventuale attività di gestione faunistico-venatoria e assiduità venatoria svolte in Valle d'Aosta, nonché l'anzianità venatoria;
- assicurazione;
- ricevuta di pagamento della tassa regionale da effettuarsi entro la data indicata dal Comitato.

11) Sarà cura del Comitato regionale per la gestione venatoria rendere note e pubblicizzare annualmente in tempo utile agli Enti preposti alla gestione faunistico-venatoria delle altre regioni le sopra descritte modalità di ammissione all'esercizio venatorio sul territorio della Valle d'Aosta.